



ORDINANZA N. 610/2024/ATS-VET

del 23/12/2024

REVOCA ISTITUZIONE ZONE DI PROTEZIONE**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI**

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA l’Ordinanza 0235919/24 del 20/12/2024 del Direttore SC Sanità Animale della ATS Milano dr Antonino Lipari di revoca della zona di protezione intorno al focolaio 061LO014;

VISTA la propria Ordinanza n. 548 del 27/11/2024 con la quale è stata istituita la zona di protezione e sorveglianza intorno al focolaio 061LO014;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Val Padana n. 1 del 15/01/2024 “Ricognizione deleghe di firma e di funzioni dell’ATS Val Padana: individuazione atti e attività delegati e aggiornamento Regolamento Aziendale”;

ORDINA

la revoca, **a far data dal 20/12/2024**, della zona di protezione intorno al focolaio di influenza aviaria 061LO014, istituita con propria ordinanza n. 548 del 27 novembre 2024.

Restano integralmente e contestualmente in vigore nell’intero territorio ricompreso nel raggio di 10 Km intorno al focolaio 061LO014 le misure previste nelle zone di sorveglianza istituite con Ordinanza 548 del 27/11/2024



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

La presente Ordinanza sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura del Distretto Veterinario Alto Mantovano, del Distretto Veterinario di Cremona e del Distretto Veterinario Oglio Po.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi